

INFORMATIVA PER LE LAVORATRICI

INFORMAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL
D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ"

TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PURPUREE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

PREMESSA: Lavoro in gravidanza e salute

La tutela della gravidanza rappresenta un diritto della donna lavoratrice e un obbligo del Datore di Lavoro. La donna in gravidanza che lavora ha quindi diritto ad essere correttamente ed adeguatamente informata rispetto alle tutele normative previste.

Le varie disposizioni legislative specifiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono state organizzate nel D.Lgs. 151/2001 che si pone l'obiettivo la tutela assoluta delle lavoratrici in attesa di un figlio e/o in periodo di allattamento, nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri che potrebbero danneggiare il feto o il bambino.

Tale decreto impone il divieto di adibire le per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, a rischi derivanti da:

- Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'Art. 3, comma 1, della L. 30/12/1971, n° 1204 e regolamento di esecuzione D.P.R. 1206/76;
- Lavori faticosi ed insalubri vietati di cui al D.P.R. 432/76;
- Agenti e condizioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 645/96;
- Esposizione ed agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Prescrizioni imposte da allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.

Il D.Lgs. 81/2008 indica le figure tecniche che devono valutare la sussistenza delle condizioni di tutela; esse sono rappresentate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che valuta l'esistenza del rischio e suggerisce al Datore di Lavoro (DL) le soluzioni per controllarlo; dal Medico Competente (MC), che controlla lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, effettuando la sorveglianza sanitaria e valutando caso per caso, rispetto alla peculiare tipologia delle mansioni effettuate, se sono necessarie variazioni delle stesse o l'astensione anticipata dal lavoro.

Infine, il Datore di Lavoro che è il responsabile finale della tutela della salute dei lavoratori.

La Direzione Territoriale del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali dispongono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

L'astensione dal lavoro è disposta:

- dall'Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
- dalla Direzione Territoriale del Lavoro d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. 151/01.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio i servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Infine, con delibera di Giunta del 19 Novembre 2012, N 1704, la Regione Emilia Romagna (rettificata con delibera di Giunta del 21 Gennaio 2014, N.43) ha recepito le Linee Guida "Gravidanza Fisiologia" emanate dal Ministero della Salute quale strumento per fornire informazioni chiare per la messa in pratica di percorsi assistenziali efficaci alle donne durante la gravidanza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In base al Decreto Legislativo del Governo n.151 del 2001, è necessario considerare i rischi specifici ai quali le lavoratrici potrebbero essere soggette qualora fossero in stato di gravidanza. Allo stesso modo l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 afferma che "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (...) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi (...) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri a partire dall'art. 37 della Costituzione che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alla lavoratrice "condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione".

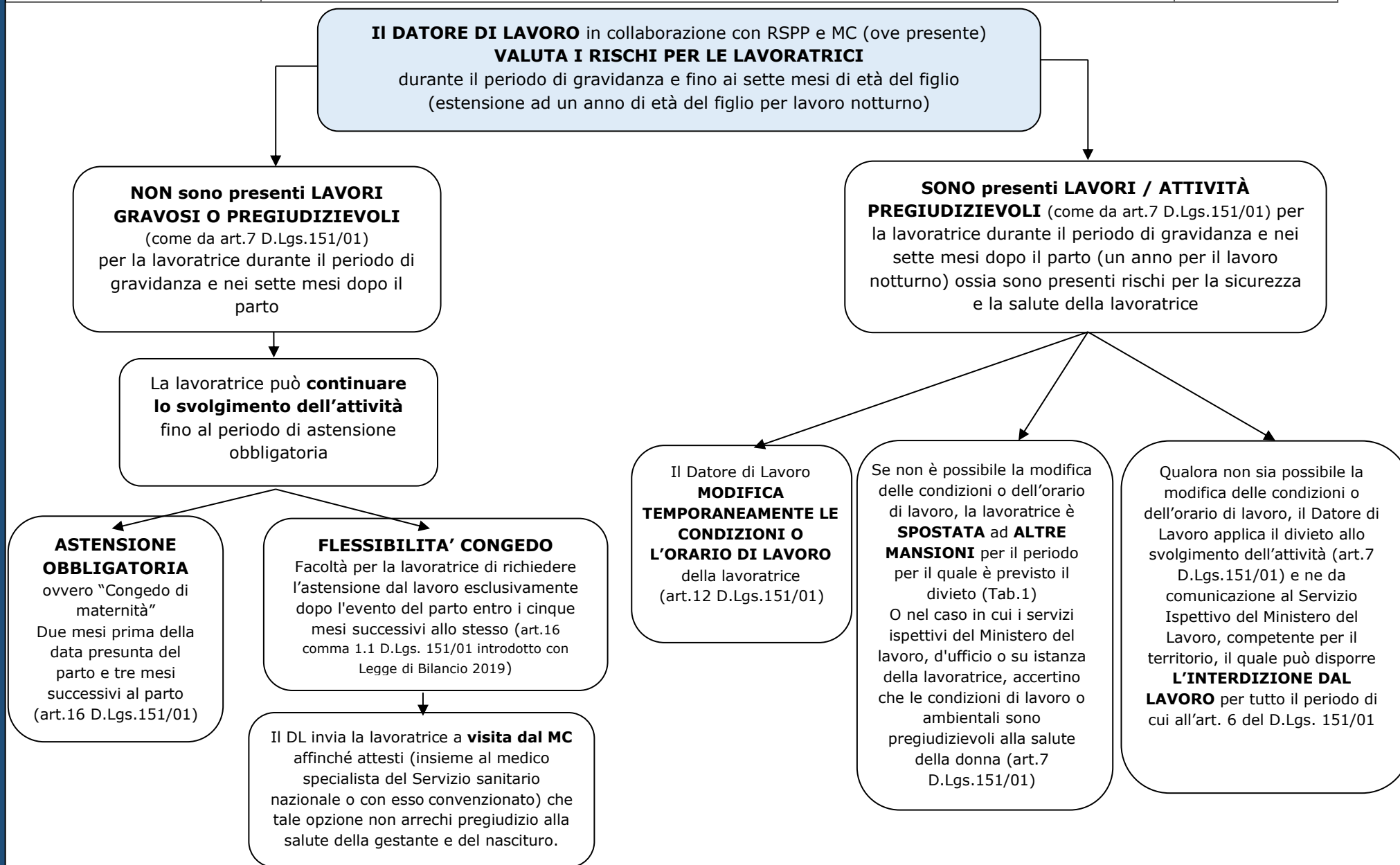
La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dai seguenti provvedimenti legislativi:

- Legge 26/08/1950 n° 860;
- Legge 30/12/1971 n° 1204 con il suo regolamento di attuazione DPR 25.11.1976 n° 1206;
- Legge 29/12/1987 n° 546;
- Decreto Legislativo 25/11/1996 n° 645;
- Legge 5 febbraio 1999, n.25;
- Legge 08/03/2000 n° 53;
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n° 151 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 23/04/2003 n° 115;
- Decreto Legge 09/02/2012 n° 5;
- Delibera di Giunta Regionale del 19 Novembre 2012, N 1704, (rettificata con delibera di Giunta del 21 Gennaio 2014, N.43)
- Decreto Legislativo 15/06/2015 n° 80;
- Decreto Legislativo 25/08/2016 n° 179;
- Legge 22/05/2017 n° 81;
- Legge di Bilancio 2019.

PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente (ove presente), valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in relazione all'attività svolta, ed in funzione ai rischi presenti, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e processi o condizioni di lavoro pregiudizievoli, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare e definire le relative modalità di intervento.

Di seguito viene riportato, sotto forma di schema, il percorso di valutazione effettuato dal Datore di Lavoro:



IL PERCORSO DI TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Di seguito viene riportato il percorso di tutela della lavoratrice gestante analizzato nei due differenti contesti:

- **gravidanza fisiologica** ove, in funzione della tipologia di rischi, legati all'attività svolta, verrà seguito uno specifico percorso per la lavoratrice, consentendole la possibilità o di proseguire l'attività lavorativa fino al periodo di astensione obbligatoria adottando le eventuali necessarie misure di tutela, o prevedendone l'astensione dal lavoro per il periodo necessario;
- **gravidanza a rischio (patologica)** ove attraverso certificazione ginecologica, per la lavoratrice, verrà predisposta l'astensione anticipata dal lavoro.

Le tutele si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento di sette mesi di età (art 6 D.Lgs. 151/01).

Si ricorda che la **mancata comunicazione** da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro, comporta una **assunzione di responsabilità**, in relazione alla sicurezza propria e del nascituro.

GRAVIDANZA FISIOLOGICA

La lavoratrice **SVOLGE LAVORI / ATTIVITÀ NON PREGIUDIZIEVOLI** durante il periodo di gravidanza e nei sette mesi dopo il parto

La lavoratrice, prima del periodo di astensione obbligatoria **comunica al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza** mediante certificato ginecologico con indicazione della data presunta del parto

N.B. La normativa non specifica il momento in cui comunicare lo stato di gravidanza al Datore di Lavoro, tuttavia affinché possano essere adottate le necessarie misure di prevenzione e protezione a tutela delle lavoratrici madri, è consigliabile che la lavoratrice comunichi il proprio stato non appena accertato.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA
due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi successivi al parto

FLESSIBILITA' CONGEDO
Facoltà per la lavoratrice di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (Legge Bilancio 2019), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato **e il medico competente** attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

La lavoratrice **SVOLGE LAVORI / ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI** durante il periodo di gravidanza e nei sette mesi dopo il parto (un anno per il lavoro notturno) ossia sono presenti rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice

La lavoratrice **PRESENTA** al Datore di Lavoro il **CERTIFICATO DI GRAVIDANZA** con indicazione della data presunta del parto

Il datore di lavoro mette in atto le procedure previste; ricollocazione della lavoratrice a mansioni non a rischio individuate dal RSPP e dal Medico Competente

Possibilità di verifica da parte della Direzione Territoriale del Lavoro

Impossibilità di spostamento

ORichiesta da parte del Datore di Lavoro di astensione anticipata

Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro (Direzione Territoriale del Lavoro)

GRAVIDANZA A RISCHIO (PATOLOGICA)

Sia nel caso o meno di lavoro pregiudizievole

La lavoratrice **comunica al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza a rischio** mediante **Certificazione ginecologica**

Astensione anticipata dal lavoro autorizzata dall'Azienda Sanitaria Locale

INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI

Il Datore di Lavoro, con la presente, informa le donne in merito alle tutele normative previste per la gravidanza e maternità organizzate nel D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO

A seguito della valutazione dei rischi effettuata e vista la necessità di intraprendere misure organizzative per la riduzione del rischio, nonché la necessità di sottoporre le lavoratrici ad idonea attività di informazione e formazione, di seguito si riportano le conclusioni riguardanti le lavoratrici gestanti.

Si ricorda che, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, è necessario escludere le seguenti attività:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti;
- Utilizzo di scale portatili o attrezzature che comportino il rischio di caduta dall'alto;
- Esposizione ad agenti biologici (virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma)
- Esposizione a sostanze o preparati classificati:
 - a) tossici, molto tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili
 - b) nocivi
 - c) Sostanze o preparati classificati irritanti e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi - "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)", che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale
- Esposizione a condizioni di lavoro insalubri

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Datore di Lavoro del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza.

Si ricorda inoltre alla lavoratrice che, qualora l'attività svolta preveda la possibilità di proseguo durante il periodo di gravidanza, Vi è la facoltà per la lavoratrice di richiedere l'astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso (Legge Bilancio 2019), previo parere del M C che attesti (insieme al medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Di seguito si riportano le misure di tutela da applicare sulla base della valutazione dei rischi effettuata in relazione alle attività associate ad ogni profilo professionale.

DOCENTE SCUOLA INFANZIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	<u>Rischio biologico/rischio infettivo per contatto con bambini</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	
Attività educative e ricreative	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	Informazione e formazione Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione al rischio biologico (per virus rosolia in assenza di comprovata immunizzazione) - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di assunzione di posture incongrue - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.
	<u>Posture incongrue</u>	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	
	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e/o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	
Attività accessorie	<u>Utilizzo di scale portatili</u>	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo postnatale	

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Didattica in aula	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	Informazione e formazione Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico Misure di tutela previste: - <u>durante il periodo di gravidanza</u>: alternanza della posizione in piedi con quella seduta - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi - <u>Uscite didattiche</u>: <u>durante il periodo di gravidanza</u> valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica - <u>Educazione fisica</u>: <u>durante il periodo di gravidanza</u> divieto allo svolgimento di attività faticose o che espongano al rischio di possibili colpi e/o urti In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.
	<u>Attività in postura seduta prolungata</u>	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	
	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	
Attività accessorie	<u>Utilizzo di scale portatili</u>	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post-natale.	
Attività didattica in palestra	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e/o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	
	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	

DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	Rischio biologico/ rischio infettivo	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	Informazione e formazione Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione al rischio biologico (per virus rosolia in assenza di comprovata immunizzazione) - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi o che esponano a possibili colpi e/o urti - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili - <u>Uscite didattiche: durante il periodo di gravidanza</u> valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.
	Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	
Movimentazione di alunni (lavori di assistenza a portatori di handicap)	Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	
Accompagnamento uscite didattiche	Affaticamento mentale e fisico	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post-natale	
Attività accessorie	Utilizzo di scale portatili	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	

DOCENTE DI SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	<u>Rischio biologico/rischio infettivo</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	Informazione e formazione Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi o che esponcano a possibili colpi e/o urti - <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione al rischio biologico
	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	- <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili - <u>Uscite didattiche: durante il periodo di gravidanza</u> valutazione caso per caso in relazione alla situazione specifica
Movimentazione di alunni (lavori di assistenza a portatori di handicap)	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	DA VALUTARE CASO PER CASO IN FUNZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DISABILITA' CON CUI LA LAVORATRICE SI TROVA AD INTERAGIRE
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post-natale	In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.
Attività accessorie	<u>Utilizzo di scale portatili</u>	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Pulizia servizi igienici	<u>Esposizione ad agenti biologici</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	Informazione e formazione Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico.
Attività a stretto contatto fisico e accudimento bambini	<u>Rischio biologico/ rischio infettivo per contatto con bambini</u>		Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione al rischio biologico (per virus rosolia in assenza di comprovata immunizzazione)
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	<u>Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici</u>	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	- <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> attività in postura eretta prolungata. Disposizione ad alternare la posizione in piedi con quella seduta
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	- <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia o di assistenza ai bambini	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	- <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione ad agenti chimici mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione o allattamento, tossicità specifica per organi bersaglio, o sostanze irritanti la cui esposizione non sia evitabile con l'uso di DPI
	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.

COLLABORATRICE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Impiego di prodotti chimici per la pulizia	<u>Lavori che espongono le lavoratrici ad agenti chimici</u>	Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino.	Informazione e formazione Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico.
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	Misure di tutela previste: - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> attività in postura eretta prolungata.
Sollevamento e movimentazione manuale dei carichi durante le attività di pulizia	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	Disposizione ad alternare la posizione in piedi con quella seduta - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di utilizzo di scale portatili - <u>divieto in gravidanza fino al termine di interdizione obbligatoria</u> di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi e faticosi o insalubri o all'assunzione di posture incongrue
	<u>Stazione eretta prolungata</u>	La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	- <u>divieto in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto</u> di esposizione ad agenti chimici mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione o allattamento, tossicità specifica per organi bersaglio, o sostanze irritanti la cui esposizione non sia evitabile con l'uso di DPI
Pulizia servizi igienici	<u>Esposizione ad agenti biologici</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	MISURE DI TUTELA
Utilizzo di Videoterminali	<u>Lavori che prevedono l'utilizzo di videoterminali</u>	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: livelli equiparabili ai comuni ambienti di vita e di lavoro che non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici. Campi elettromagnetici: si mantengono al di sotto dei limiti raccomandati e non espongano l'operatrice e la prole a rischi specifici Ergonomia: il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza	Informazione e formazione Comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico. Misure di tutela previste: - Organizzazione idonea della postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale - Alternanza della posizione seduta con quella in piedi - divieto al trasporto e al sollevamento di pesi di carichi - divieto di utilizzo di scale portatili - organizzare in maniera idonea la postazione da lavoro ed assumere una postura corretta al videoterminale - se necessario modificare temporaneamente l'orario di lavoro e/o delle pause (da concordare con la lavoratrice)
Archiviazione pratiche	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi</u>	La movimentazione manuale di carichi rischio per la salute della donna nel periodo della gravidanza in quanto i cambiamenti legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco determinano un maggiore affaticamento ed una riduzione della capacità di resistenza al carico	
Uso di scale	<u>Lavoro con utilizzo di scale portatili</u>	È potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	In caso di epidemie che possano compromettere la salute della lavoratrice o del nascituro valutare il possibile allontanamento della lavoratrice.
Attività d'ufficio	<u>Attività in postura seduta prolungata</u>	Le attività in postura seduta facilitano, nelle donne gestanti, infiammazioni ed infezioni vaginali ed un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori	